



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 27
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 10/A della F.I.G.C., inerente il bando per la nomina dei componenti del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Presidente Federale

attesa la necessità di avviare la procedura per la nomina dei componenti del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare e di fissare i termini e le modalità di presentazione delle candidature.

fissa

il termine del 29 luglio 2016 ore 19:00, per la presentazione delle relative candidature, secondo il modello allegato *sub. a)*, che dovranno pervenire alla Segreteria della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, Via G. Allegri, n. 14, 00198 Roma ovvero a mezzo fax n. 06.25496456.

I requisiti per la nomina sono stabiliti dall'art. 26 del codice di giustizia sportiva del Coni che si allega *sub. b)*.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Alla
Commissione di garanzia della giustizia sportiva
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Allegri 14
00198 Roma

Il sottoscritto, nato a, il,
residente in, via, n. ... C.A.P.

chiede

che la Commissione di garanzia della giustizia sportiva voglia esaminare la propria
candidatura per la nomina a componente del Tribunale Federale Nazionale - Sez.
Disciplinare.

Il sottoscritto dichiara:

1) di essere a conoscenza delle disposizioni del Codice di Giustizia sportiva del Coni,
dello Statuto federale e del Codice di giustizia sportiva federale, nonché di ogni altra
disposizione regolamentare riguardante gli organi di giustizia sportiva, i requisiti per la
nomina e le situazioni di incompatibilità.

2) che non sussiste nei suoi confronti alcuna delle cause ostative o di incompatibilità di
cui all'art. 3 del Codice di giustizia sportiva del Coni, all'art. 34, commi 17 e 18 dello
Statuto federale e all'art. 10 delle N.O.I.F., impegnandosi a rendere note eventuali
sopravvenienze.

(Barrare le caselle d'interesse)

3.a) ☐ che non è stato condannato, ancorchè con sentenza penale non definitiva, per i
delitti indicati nell'art. 22bis, comma 1 delle NOIF;

ovvero

3.b) ☐ che è stato condannato, ancorchè con sentenza penale non definitiva, per i delitti indicati nell'art. 22bis, comma 1 delle NOIF;

4.a) ☐ che non è sottoposto e/o ☐ che non è stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale;

ovvero

4.b) ☐ che è sottoposto e/o ☐ che è stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale

5.a) ☐ che non si trova in una delle condizioni di cui all'art. 51, punti 2, 3 e 5 prima parte, del codice di procedura civile, rispetto a tesserati federali, a soci di società affiliate alla FIGC o a non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo di società affiliate alla FIGC;

ovvero

5.b) ☐ che si trova, in una delle condizioni di cui all'art. 51, punti 2, 3 e 5 prima parte del codice di procedura civile, rispetto a tesserati federali, a soci di società affiliate alla FIGC o a non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo di società affiliate alla FIGC.

(Indicare le singole condizioni in cui si trova il candidato e nei confronti di quali soggetti)

6a) ☐ ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Dlgs n. 165/2001, di non essere dipendente di alcuna pubblica amministrazione;

ovvero

6.b) ☐ ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Dlgs n. 165/200, di essere dipendente di pubblica amministrazione e di obbligarsi a depositare entro 30 giorni dalla eventuale nomina, l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata dalla amministrazione competente.

Il sottoscritto, in caso di nomina, si obbliga a comunicare senza indugio alla F.I.G.C., alla Commissione di garanzia della giustizia sportiva ed al Presidente dell'Organo di giustizia del quale è componente, il sopravvenire di situazione di incompatibilità e/o il venir meno dei requisiti alla nomina nell'organo di giustizia sportiva, nonché il sopravvenire di ogni situazione che rientrasse nelle ipotesi di cui ai punti 3.b), 4.b), 5.b) e 6.b).

Lo scrivente si impegna sin d'ora alla osservanza di ogni disposizione di legge, federale e comunque dell'ordinamento sportivo, ed in particolare alla osservanza dell'obbligo di riservatezza e di quello di partecipazione alle attività di detti organi, nonché a non rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali fosse chiamato a pronunciarsi.

Lo scrivente si impegna a presentare apposita dichiarazione di accettazione della nomina.

Le dichiarazioni contenute nella presente sono state rilasciate dal sottoscritto assumendosi ogni responsabilità penale e civile in caso di mendace dichiarazione

Allega:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) *scheda di sintesi*, debitamente compilata.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.

COMMISSIONE DI GARANZIA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC

SCHEDA DI SINTESI

Nome:
Cognome:
Luogo e data di nascita:
Luogo di residenza:
Recapiti telefonici:
Recapito telefax:
Indirizzo di posta elettronica:
Codice fiscale:

REQUISITI PER LA NOMINA

A) TITOLI PROFESSIONALI

--

B) SPECIFICA COMPETENZA ED ESPERIENZA NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

--

CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI

ART. 26

Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, o eletti dall'Assemblea, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.